REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2002, n. 23

Pesca sportiva: modifiche alla legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87 e successive modifiche.

(GU n.24 del 14-6-2003)

(Pubblicata nel supl. ord. n. 5 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 23 del 20 agosto 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 11 della legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87 e successive modifiche

1. Dopo il comma 9 dell'art. 11 della legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87 e successive modifiche, sono inseriti i seguenti:

«9-bis. In deroga al divieto di cui al comma 8, le province, anche ai fini del recupero di tradizioni locali, possono autorizzare i titolari di licenza di pesca all'esercizio, nei rispettivi ambiti territoriali, della pesca sportiva con bilancio di dimensioni superiori a m 1,50 per lato, alle seguenti condizioni:

- a) la bilancia di dimensioni superiori a m 1,50 per lato:
 - 1) puo' essere utilizzata nelle sole acque principali;
- 2) il lato o diametro della rete non deve superare un terzo della larghezza dello specchio d'acqua al momento dell'emersione, misurato a livello medio di bassa marea;
- 3) deve essere opportunamente distanziata da altri impianti simili nel rispetto delle norme in materia di pesca, ambiente e navigazione e, comunque, collocato a non meno di 500 metri dagli impianti stessi;
- b) il lato della rete della bilancia di dimensioni superiori a m. 1,50 per lato non puo' superare i 5 metri e il lato della maglia della rete non puo' essere inferiore a 50 millimetri;
- c) e' consentito al centro un quadrato di rete di superficie pari ad 1/6 di quella totale con larghezza minima della maglia di 30 millimetri ed un ulteriore quadrato di rete di superficie pari ad 1/6 di quella precedente con larghezza minima della maglia di 25 millimetri;
- d) e' vietato l'uso di fonte luminosa per attirare il pesce quando la rete e' posata e durante le operazioni di pesca, ad esclusione del momento della raccolta del pescato.

9-ter. Le province stabiliscono, con apposito regolamento, le modalita' per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della pesca sportiva con bilancio di dimensioni superiori a m. 1,50 per lato ed eventuali ulteriori prescrizioni o limitazioni d'uso. L'autorizzazione ha la durata di cinque anni».

Art. 2.

Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 87/1990 e successive modifiche

- 1. Il comma 13 dell'art. 14 della legge regionale n. 87/1990, e sostituito dal seguente:
- «13. L'impiego di natanti trainati da motori per l'esercizio della pesca sportiva e' consentito, anche al fine di salvaguardare tradizioni piscatorie locali, nei soli casi espressamente stabiliti dalle province e comunque i motori dei natanti utilizzati per la

pesca sportiva a traino non possono superare i nove cavalli di potenza. L'uso del motore e' in ogni caso consentito per recarsi sul posto di pesca».

2. Il comma 14 dell'art. 14 della legge regionale n. 87/1990 e' abrogato.

Art. 3.

Modifiche all'art. 43 della legge regionale n. 87/1990 e successive modifiche

1. Dopo il comma 3 dell'art. 43 della legge regionale n. 87/1990 e successive modifiche, e' inserito il seguente:

«3-bis. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 11, commi 9-bis e 9-ter, la provincia che ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio della pesca sportiva con bilancio di dimensioni superiori a m. 1,50 per lato, procede alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione stessa».

Art. 4.

Modifiche all'art. 30 della legge regionale n. 87/1990 e successive modifiche

1. Al comma 6 dell'art. 30 della legge regionale n. 87/1990 le parole «pescato durante la gara» sono sostituite dalla seguente «morto».

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 26 luglio 2002

STORACE